

ADEMPIMENTI

Entro il 17 marzo anche la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

di Luca Mambrin

Archiviato l'invio della comunicazione annuale dati Iva o della dichiarazione Iva ci troviamo subito a far fronte alle prossime scadenze fiscali. Entro il prossimo **17 marzo** infatti, oltre alle ordinarie scadenze Iva i contribuenti devono far fronte anche al **versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali**.

Come precisato nella **C.M. 108/E/1996** soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad **esclusione** di:

- **società cooperative;**
- **società di mutua assicurazione,**

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

Per quanto riguarda invece **le società in liquidazione e sottoposte a procedure concorsuali** la stessa C.M. 108/E/1996 ha precisato che **tali soggetti sono comunque tenuti** al versamento sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri numerati (come ad esempio il libro giornale e il libro degli inventari) e vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile; sul punto tuttavia si segnalano alcuni orientamenti giurisprudenziali secondo i quali **non sarebbero soggetti all'obbligo di pagamento dalla tassa le società di capitali dichiarate fallite.**

Come invece precisato nella **R.M. 411461/1990**, sono **esonerati** dal pagamento della tassa **i consorzi che non assumo la forma di società consortili.**

In **caso di trasferimento della sede sociale** e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la **società che ha già provveduto** al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'ammontare **della tassa dovuta** dipende **dal valore del capitale sociale o del fondo di**

dotazione al 1 gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento **ed ammonta a:**

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è inferiore o uguale ad € 516.456,90;**
- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è superiore ad € 516.456,90.**

Come detto per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante al 1 gennaio dell'anno; **pertanto non assumono rilevanza** eventuali **variazioni del capitale** successive alla data del 1 gennaio 2104, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2015.

Le **modalità di versamento** sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno di attività o per gli anni successivi:**

- il versamento **per l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il **bollettino di c/c postale** n. 6007 intestato a:

AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONI LIBRI SOCIALI,

prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;

- il versamento **per gli anni successivi** va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno (per il 2014 entro il 17 marzo dato che il 16 marzo cade di domenica), utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con il **codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito.

L'importo versato è **deducibile ai fini delle imposte (IRES ed IRAP)** e può essere **compensato** nel caso in cui il contribuente abbia **dei crediti compensabili con modello F24.**

Come precisato poi nella **R.M. 170/E/2000** i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell'avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.

Nel caso di **omesso versamento**, come si evince dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia **dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 103, come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. 641/1972.

E' possibile ricorrere **all'istituto del ravvedimento operoso**, beneficiando di una riduzione della

sanzione ad 1/10 del minimo (10%) nel caso in cui si provveda al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza o ad 1/8 del minimo (12,5%) nel caso in cui si paghi entro un anno dalla scadenza.

Per **il versamento dell'imposta e degli interessi** va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per **il versamento della sanzione** è necessario utilizzare **il modello F23** indicando il codice tributo "678T", il codice ufficio "RCC" e la causale di versamento "SZ".

Infine si segnala, in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia, che secondo una parte della dottrina la **corretta sanzione** da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs 471/1997, pari quindi al **30% dell'importo dovuto**. Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.